



Tribunale Ordinario di Velletri

Sezione Prima Civile

Area concorsuale

Il Giudice designato, dr Francesca Aratari

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex legge 3/12 iscritto al n. **1 /2022** promosso da:

, nato a il , c.f.
, e , nata a , il
, c.f. , elettivamente domiciliati in
Velletri, Corso della Repubblica n. 179, presso lo studio dell'Avv.
Riccardo De Sanctis, cf DSNRRCR90T24H501U

Ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che

- Letto il ricorso con il quale è stata proposta la liquidazione del patrimonio dei ricorrenti,
- rilevato che, a seguito delle verifiche dell'occ, i proponenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della legge 3/12; risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 2 dell'art. 6, lettera b della legge; non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012; non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;



- rilevato che la domanda di liquidazione è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012: Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (all. n. 4); Relazione ex art. 14-ter c. 3 bis L. n. 3/2012; Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente - assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (all. n. 5); Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (all. n. 6 e 6 bis); Elenco delle spese necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (all. n. 7); Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (all. n. 8)
- considerato che l'OCC ha così individuato le cause dell'indebitamento: *“Lo squilibrio trova la sua genesi in un fattore specifico, e cioè, l'acquisto dell'abitazione da adibire a casa familiare attraverso la contrazione del mutuo per una somma pari ad € 160.000,00 nel 2009 (cfr. allegati). Subito dopo l'acquisto, gli Istanti hanno dovuto sopportare delle spese che si sono rivelate molto più ingenti del previsto, anche e non solo a causa dei problemi dell'immobile stesso. Nello specifico. Il mutuo prevedeva un'assicurazione piuttosto esosa, di € 45.000,00 circa, circostanza (riferiscono gli Istanti) sottaciuta dalla banca in sede di trattative. Avendo stipulato il preliminare di vendita per l'immobile, gli stessi rappresentano che per non perdere la caparra data furono costretti ad accettare le condizioni contrattuali proposte dalla Banca. Il prezzo dell'Assicurazione fu coperto con un altro finanziamento, al fine di estinguere l'obbligazione per la somma di € 15.000,00. In caso contrario, la stessa avrebbe gravato sulla quota di mutuo per € 100,00 circa per 30 anni (la durata del mutuo), e così complessivamente per circa € 36.000,00. In tale situazione, però, non avendo altri debiti e avendo 2 stipendi ed un'età relativamente giovane gli Istanti hanno contato di poter affrontare il ricorso al credito in maniera proporzionale alle loro entrate. Una volta acquistato l'immobile, però, hanno dovuto ricorrere di nuovo al credito poichè la casa sin da subito ha avuto problemi strutturali e di completamento. Poco dopo l'immissione in possesso, subirono un allagamento del piano inferiore dell'immobile (oggi venduto all'asta), che creò ingenti danni, proprio per il fatto che l'abitazione non era completa, avendo tra l'altro, una serie di vizi occulti. Né il costruttore né la detta Assicurazione vollero coprire i costi delle riparazioni (impianto elettrico, pavimentazione, etc), sicchè gli*



Istanti dovettero tornare ad accedere al credito per poter usufruire materialmente della propria abitazione. Così accesero prima il finanziamento con la Bnl nel 2010 (cfr. allegati) e successivamente con la Ifis Santander nel 2011 (cfr. allegati) al fine di porre rimedio alla situazione. Una volta sistemata la casa, gli stessi riferiscono che, già sfiduciati, non ebbero la forza ed il coraggio di iniziare una battaglia legale che sarebbe durata molto tempo e avrebbe comportato ulteriori costi. Consci di avere 2 buoni stipendi (ora come allora), affrontarono da soli la situazione di difficoltà, anche in difetto di una conoscenza diretta di tali situazioni e in assenza di un consulente amico che li potesse consigliare al meglio. Più tardi, però, un ulteriore imprevisto di natura familiare, fece saltare la molla che portò al sovraindebitamento. Si trovarono di fronte nuovamente a delle spese impreviste che risultarono tanto gravose da far scattare lo stato di morosità dei finanziamenti e una situazione non più economicamente sostenibile. Nello specifico la figlia 17enne, dopo l'ennesima bocciatura voleva ritirarsi da scuola, quindi i genitori per provvedere alla sua istruzione la iscrissero ad una scuola privata (2011/2012) contraendo un finanziamento con la Compass per € 7.000,00 e successivamente con la Mps per la somma di € 5.525,00 al fine di terminare gli studi liceali, prima, universitarie poi. Nello stesso periodo tutti e tre i familiari dovettero affrontare delle ingenti spese odontoiatriche che costrinsero di nuovo gli Istanti a ricorrere all'accesso al credito tramite l'IPA (Istituto Di Previdenza E Assistenza Per I Dipendenti Di Roma Capitale). Le rate mensili divennero insostenibili, e le more, insieme con gli interessi crearono lo stato di sovraindebitamento. Dagli allegati ricevuti dagli Istituti, in effetti, si evince che una gran parte del passivo è formato da interessi di mora, il cui peso è davvero rilevante. I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accesi. Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare posto che i problemi di studio e di salute della figlia hanno dato vita ad uno squilibrio al quale gli Istanti non sono riusciti a porre rimedio, tanto da arrivare anche al pignoramento dell'abitazione principale. In base a tali fatti è verosimile affermare che la situazione di



sovraindebitamento è sopraggiunta per cause non prevedibili. Tali eventi hanno dato il via ad una serie di iniziative per cercare di risolvere i problemi che si sono succeduti, senza però esito positivo, fino ad arrivare alla attuale situazione di sovraindebitamento. Così la cessione del 1/5 di IBL, avvenuta nel 2018, era tesa a cercare di creare una liquidità per una situazione che era divenuta ormai insostenibile dal punto di vista economico.”

osserva quanto segue.

I proponenti sono entrambi residenti in Ardea (RM) in Via Teverone n. 37 ed il loro nucleo familiare (cfr. all. 8) è composto dagli Istanti e dalla figlia, , da poco trasferitasi a Roma, quale studentessa universitaria.

Il patrimonio messo a disposizione dagli istanti è rappresentato dalla liquidità derivante dal flusso reddituale dei loro stipendi: il sig. è dipendente del Comune di Roma in qualità di istruttore amministrativo, la signora è dipendente presso il Fondo pensioni degli agenti professionisti di Assicurazione.

Gli stipendi ammontano indicativamente ad € 1.417,00 per il signor e ad € 1.840,00 per la signora e così per un totale mensile pari ad € 3.257,00 circa, calcolato dall'OCC al netto delle cessioni, deleghe e pignoramenti presso terzi ed espunti da variabili (indennità); in sede di chiarimenti i proponenti hanno precisato che *“Per la retribuzione del signor si è proceduto sulla base dell'allegato prospetto di calcolo fornito dall'Istante, con calcolo dello stipendio al netto delle passività, espunti da variabili (indennità). Il gestore ha ritenuto corretto il calcolo operato nell'allegato, rimettendo in ogni caso al Giudicante ogni valutazione ulteriore sul punto) (all. 9 bis della relazione). Nel dettaglio:*

A.1 Somme derivanti da stipendio () Il signor è titolare attualmente di un reddito da stipendio riconducibile alla propria posizione personale di € 1.130,00 netti mensili circa (all. 15 della relazione) (media degli stipendi), comprensivo delle variabili sopra indicate: indennità di produzione, etc. Tale importo risulta inciso dalle trattenute del quinto al momento previste in favore di IBL e IPA. Il totale delle ritenute sullo stipendio per cessioni e deleghe è pari a circa € 570,00 (come evincibile dalle buste paga depositate). Il signor



ha però prodotto una tabella analitica che comporta la scomposizione delle poste in busta paga che sono da considerarsi variabili positive (premi, indennità, straordinari), tali per cui lo stipendio mensile non può “sic et simpliciter” considerarsi il netto stipendio aumentato della quota oggi detratta per le cessioni. In questo caso, infatti, operando tale calcolo lo stipendio ammonterebbe ad € 1.700,00 circa. Dal foglio di calcolo detto risulta, invece, che lo stipendio del signor senza le cessioni del 5° e la delega di pagamento, corrisponderebbe ad Euro 1.417,00, poiché quelle poste sono il frutto di variabili che potrebbero venire a mancare. Qualora, invece, il Giudicante Voglia non considerare tale conteggio, lo stipendio (si ribadisce, ad avviso dello scrivente, soggetto a quelle variabili che possono venir meno), risulterebbe per circa € 1.700,00

A.2 Somme derivanti da stipendio () La signora è titolare di un reddito da stipendio riconducibile alla propria posizione personale di € 1.550,00 netti mensili circa (all. 16 relazione)(media degli stipendi). Tale importo risulta inciso dalle trattenute del quinto al momento previste in favore di CONAFI pari ad € 285,00 (come evincibile dalle buste paga depositate) così che, subordinatamente alla sospensione delle stesse per effetto dell’apertura della procedura, la signora e godrebbe di un reddito mensile netto di circa Euro 1.840,00/mese. Su tali poste è possibile porre a disposizione della procedura per i prossimi 4 anni dal momento dell’apertura della liquidazione la somma di € 740,00. Il totale messo a disposizione complessivamente della procedura è € 1.057,00 /mensile”.

I proponenti hanno precisato di aver contratto tre finanziamenti per cessione del quinto (- IBL BANCA: contratto di mutuo con cessione del 1/5 dello stipendio n. contratto 491257 per la somma di € 29.988,00 come da precisazione del 26.11.2020; - IPA (Istituto Di Previdenza E Assistenza Per I Dipendenti Di Roma Capitale): contratto di finanziamento con cessione del 1/5 dello stipendio per la somma di € 6.889,07 come da precisazione del credito del 2.11.2021; - : finanziamento con cessione del 1/5. L’Importo residuo del finanziamento ad ottobre 2021 la signora risulta debitrice della somma di € 18.525,00); hanno dunque sostenuto la relativa inopponibilità alla procedura di sovraindebitamento, invocandone gli effetti consequenziali.



Si ritiene, in merito, che una diversa soluzione sarebbe in contrasto con la *par condicio creditorum*, principio senz'altro applicabile alla procedura concorsuale della liquidazione del patrimonio, la quale, da un lato prevede, all'art. 14-undecies L. n. 3/2012, che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura, e dall'altro stabilisce che essa si svolga nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14-octies, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario, la quale, quando svolge una funzione solutoria, non è altro che una modalità di esecuzione della prestazione in luogo dell'adempimento che, sino alla riscossione, non estingue il debito (Corte cost. n. 65/22), cessa con l'apertura della procedura.

L'immobile di proprietà dei proponenti destinato a casa familiare, secondo le verifiche dell'OCC, è stato venduto all'asta nella procedura esecutiva rge. 653/2017 presso il Tribunale di Velletri, conclusa in data 21.01.2020, sicché il signor non è proprietario di alcun bene immobile, mentre la signora è proprietaria, per il 50%, di un locale c/6 che attualmente non risulta volturato a suo nome (trattasi di locale cantina in Roma Via G. De Ruggero 42 foglio 852 part 404 sub 72), stimato in Euro 2.700,00.

La somma necessaria per il mantenimento del nucleo familiare può essere determinata in euro 1.900,00, importo leggermente inferiore rispetto a quello indicato dagli istanti all'OCC, secondo un elenco di spese che risultano essere state solo in parte documentate nella misura esposta.

I proponenti non hanno formulato un piano di pagamenti che indichi i tempi e l'entità di soddisfacimento dei creditori divisi per classi. A seguito della rilevata necessità di acquisirlo, in relazione alla vigenza del piano, apparentemente limitata dai ricorrenti a soli quattro anni, questi ultimi hanno chiarito che *“L'ipotesi adottata è che il liquidatore chiuda la procedura di liquidazione trascorsi quattro anni. Di contro, il nominando liquidatore potrebbe tenere aperta la liquidazione per più tempo, ove, di raccordo con il Giudicante, si ritenga che la percentuale di soddisfazione dei creditori possa essere incrementata ulteriormente”*.

Si ritiene, di conseguenza, che la procedura dovrà rimanere aperta fino a quando il nominando liquidatore lo riterrà conveniente e proficuo per il soddisfacimento dei creditori, dunque, in ultima analisi, fino a quando rimarrà attivo il flusso reddituale indicato come patrimonio da liquidare



(oltre al 50% dell'immobile in proprietà della), con la conseguenza che non può escludersi, in tesi, un soddisfacimento integrale dei creditori, fermo il rispetto dell'ordine di eventuali privilegi, per quanto non dichiarati dai ricorrenti né individuati dall'OCC.

Si ritiene, inoltre, non necessario determinare con precisione l'ammontare dei flussi reddituali mensili una volta stabilito quanto debba essere vincolato al fabbisogno mensile per mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia, posto che sarà compito del liquidatore destinare tutto il residuo al pagamento dei creditori.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione, con conseguente cessazione delle cessioni del quinto in atto sugli stipendi dei ricorrenti;
- nomina quale liquidatore l'avv Antonio Giovannoni;
- dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologazione, da intendersi fino alla chiusura, non prevedendo la procedura *de qua* un provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salva la possibilità per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente pendenti, ex art. 14 novies comma 2 l. n. 3/12, che pertanto in tal caso proseguiranno;
- stabilisce che la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Velletri, oltreché annotati nel registro delle imprese (nei soli casi previsti);
- ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore e a spese della ricorrente;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; i proponenti saranno tenuti, dunque, a versare mensilmente l'ammontare complessivo delle entrate di loro spettanza a qualunque titolo percepite (fatte salve le esclusioni previste dalla legge), detratto solo l'importo di cui al successivo punto, nonché a rendicontare mensilmente le proprie entrate al Liquidatore, allegando le buste paga ed eventuale documentazione aggiuntiva attestante ulteriori ipotetiche entrate;
- fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b) nell'importo di € 1.900,00; detto importo verrà trattenuto da ciascun proponente nella



misura del 50%, ovvero per euro 950,00 ciascuno, salvo diversa distribuzione ritenuta più comoda dal liquidatore;

- dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa soddisfazione dei creditori o, in difetto, fino a quando l'esecuzione della liquidazione risulterà conveniente per i creditori, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Si comunichi al proponente, all'OCC e al liquidatore nominato

Velletri, 2604/2022

Il Giudice
Dr Francesca Aratari

